

Per motivi di urgenza, la consegna dei lavori, come da capitolato speciale, dovrà avvenire anche in pendenza di contratto: legittima l'escussione della provvisoria in caso di assenza dei rappresentanti dell'aggiudicataria (mancanza di serietà dell'offerta)

Poiché l'improvvisa consegna anticipata dei lavori era ben nota ai partecipanti fin dal momento della partecipazione alla gara, la valutazione discrezionale operata dalla stazione appaltante che ha portato alla revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, appare scevra dai dedotti profili di incongruità e sproporzionalità

Il Tar Lombardia, Sez. III Milano, con la sentenza numero 695 del 13 febbraio 2004 ci offre un'importante fattispecie di legittimità di escussione della provvisoria per mancata consegna dei lavori, ex art. 129 del dpr 554/99

Ecco i fatti:

La Stazione appaltante, infatti, dopo la prima convocazione per la consegna dei lavori, disertata dal legale rappresentante della società (motivata successivamente dall'invio di un certificato medico), provvedeva a riconvocare per ben due volte l'aggiudicataria, l'ultima delle quali in data 15 luglio 2003 durante la quale il Direttore dei lavori riscontrava la predetta mancata ottemperanza alle previsioni del CSA.

E le considerazioni giuridiche:

È vero che l'art. 129 DPR n. 554/1999 prevede solo la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione rimettendo la valutazione circa l'opportunità di adottare tali misure alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Confermata la legittimità dell'escussione della provvisoria:

Pur tuttavia, nel caso di specie, la determinazione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell'aggiudicazione (atteso che il contratto non era ancora stato stipulato) e di incamerare la cauzione appare immune da profili di illegittimità se si considera, come sopra precisato, la manifesta necessità di procedere con urgenza all'avvio dei lavori al fine di garantire una viabilità sicura per la collettività.

In conclusione, affermano i giudici lombardi:

“La cauzione provvisoria ha la finalità di garantire, come noto, la serietà dell'offerta e quindi, di sanzionare eventuali comportamenti scorretti del concorrente.

In ragione di quanto sopra riportato, il disposto incameramento della cauzione appare in linea con la ratio dell'art. 30 della legge 109/94.

Infatti, sin dal momento della partecipazione alla gara, erano note alla ricorrente tutte le condizioni dell'appalto, come specificate nel bando e nelle CSA.

L'art. 29 del CSA prevede, altresì, che l'imprenditore, per partecipare alla gara, deve presentare una dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, di aver attentamente valutato tutte le condizioni riguardanti l'appalto.

Il mancato adempimento delle previsioni contenute nell'art. 7 del CSA, sebbene in ipotesi di consegna anticipata dei lavori, fa pertanto dubitare della serietà dell'offerta presentata dalla ricorrente.”

T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 13 febbraio 2004, n. 695

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione III)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2678/2003 proposto da ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Dario De Pascale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Pietro Cossa n. 2;

contro

la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Coduti nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Lovanio n. 5;

e nei confronti di

***** Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

della nota della Provincia di Varese a firma del Dirigente responsabile prot. n. 25445 del 27 luglio 2003; della determinazione n. 2966 del 18 luglio 2003 prot. 93755 con cui il Dirigente responsabile della Provincia di Varese ha disposto la decadenza della ricorrente dalla aggiudicazione dei lavori di manutenzione e sistemazione stradale delle SS.PP. della prima zona periodo 2003 – 2006 nonché l'incameramento ex art. 30 della legge 109/94 della garanzia provvisoria prestata dalla ricorrente pari a Euro 42.821,00;

di ogni altro ulteriore atto connesso, consequenziale laddove lesivo della posizione della ricorrente ivi comprese le note e i verbali richiamati nella determinazione n. 2966 del 18 luglio 2003 prot. 93755; delle previsioni di cui agli artt. 7 e 13 del CSA laddove interpretate nel senso della immediata disponibilità di un'area cantiere a favore della Provincia di Varese, e per la conseguente condanna

dell'Ente intimato al risarcimento dei danni subiti e subendi da imputare all'incameramento della cauzione, alla perdita dell'appalto e del connesso utile di impresa, al danno all'immagine e al danno da mancata qualificazione ai fini SOA.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Uditi, ai preliminari, l'avv. De Pascale per la ricorrente e l'avv. Coduti per la Provincia;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La Provincia di Varese, in data 26 giugno 2003, procedeva all'aggiudicazione in favore della società ricorrente dei lavori di manutenzione e sistemazione stradale delle SS.PP. della prima zona per il periodo 2003 – 2006.

Il predetto Ente, dopo aver dichiarato ai sensi dell'art. 13 del CSA, di voler procedere con immediatezza alla consegna dei lavori, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, fissava due incontri per il 7 ed il 9 luglio 2003, ai quali non si presentava alcun rappresentante della ***** s.r.l., e poi per il successivo 15 luglio 2003, nel quale la Provincia riscontrava la parziale esecuzione da parte della società di alcune prescrizioni previste nel CSA.

In ragione delle predette mancanze, l'Ente intimato procedeva alla revoca dell'aggiudicazione e, conseguentemente, all'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 30 della legge 109/1994.

Avverso tali determinazioni, la ricorrente proponeva impugnativa deducendo i seguenti motivi:

1) violazione del giusto procedimento – violazione dell'art. 7 e ss. della legge 241/90 – difetto dei presupposti in punto di fatto e di diritto a sostegno del provvedimento adottato. Sviamento.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati senza che l'Amministrazione abbia attivato un procedimento in grado di garantire il contraddittorio tanto che la ***** s.r.l. non è stata posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni e di assicurare il corretto adempimento di quanto richiesto per la consegna dei lavori.

2) violazione del giusto procedimento – violazione dell'art. 7 e ss. della legge 241/90 – sviamento – difetto di motivazione e di istruttoria – carenza di pubblico interesse – violazione del principio dell'affidamento.

Di fronte a legittimi impedimenti del legale rappresentante della società ricorrente (motivi di salute), l'Amministrazione si è limitata ad una “sterile” applicazione degli artt. 129 e 130 del DPR 554/1999.

La Provincia, al contrario, avrebbe dovuto, in una logica di gradualità, adottare altri provvedimenti, come l'applicazione di penali peraltro previste dal CSA, prima di giungere alla revoca dell'aggiudicazione, atteso peraltro che gli inadempimenti imputati alla ricorrente sono di scarso rilievo;

3) violazione del giusto procedimento – manifesta ingiustizia – sproporzione tra la decisione assunta e la effettiva rilevanza del preteso inadempimento – violazione dell'art. 42 Cost. – violazione dell'art. 1 della legge 241/90 – difetto di congrua istruttoria e di motivazione – perplessità dell'azione amministrativa – sviamento.

L'unico reale inadempimento ascrivibile alla deducente è costituito dalla mancata individuazione, nei termini ristretti concessi dall'Amministrazione, di un'area di cantiere attrezzata e recintata da adibire a sede logistica dei cantonieri della Provincia di Varese.

Tale mancanza non è da sola in grado di giustificare il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in quanto non incide sulla corretta esecuzione dell'appalto né gli artt. 7 e 13 del CSA impongono che tali adempimenti siano eseguiti al momento specifico della consegna dei lavori.

Le altre incombenze richieste sono state invece soddisfatte, come la disponibilità di un ufficio, sebbene provvisorio, con squadra di pronto intervento per 24 ore al giorno e di mezzi e attrezzature necessarie a fronteggiare le richieste di intervento.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 del CSA – eccesso di potere per sproporzione tra provvedimento adottato e comportamento della ***** – illogicità dell'azione amministrativa.

Gli artt. 7 e 13 del CSA, oltre a non individuare termini perentori per gli adempimenti richiesti, prevede una graduazione in termini di sanzioni.

In particolare, l'amministrazione, sia con riferimento alla mancata fornitura dei cartelli che all'individuazione di un cantiere attrezzato e di un'area recintata ad uso della Provincia avrebbe dovuto procedere all'applicazione di una penale come previsto dall'art. 7 del CSA;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 130 D.P.R. n. 554/1999 – violazione del giusto procedimento di legge – sviamento – violazione dell'art. 1337 c.c..

L'art. 129 del D.P.R. n. 554/1999, nel prevedere che una volta trascorso il termine per la consegna dei lavori la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di congrue giustificazioni (come quelle di carattere sanitario e tecnico), la mancata presa in consegna dei lavori non porta ex se alla revoca dell'aggiudicazione.

La legge prevede una facoltà che l'amministrazione deve esercitare in maniera congrua facendo applicazione dei principi di correttezza e di reciproco affidamento;

6) violazione e falsa applicazione dell' art. 129 D.P.R. n. 554/1999 – violazione degli artt. 7 e 13 del Capitolato speciale d'appalto – violazione dei principi di correttezza precontrattuale e contrattuale – violazione dei principi civilistici in tema di gravità dell'inadempimento contrattuale e gradualità della sanzione da applicare in ipotesi di inadempimento – manifesta ingiustizia.

Gli inadempimenti imputati alla ricorrente non sono così gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti impugnati se si considera che si è proceduto ad una consegna immediata dei lavori da svolgersi nell'arco di un triennio.

Le mancanze riscontrate dall'Amministrazione non impedivano, inoltre, la possibilità di dare avvio ai lavori oggetto dell'appalto.

La condotta della stazione appaltante è contraria, quindi, alle regole di reciproca correttezza e buona fede contrattuale;

7) violazione e falsa applicazione dell' art. 129 D.P.R. n. 554/1999 – violazione degli artt. 7 e 13 del Capitolato speciale d'appalto – violazione dei principi di correttezza precontrattuale e contrattuale.

Le previsioni del CSA e dell'art. 129 del DPR 554/99 non possono essere interpretate nel senso di onerare l'impresa ad ottemperare a tutte le richieste della stazione appaltante in ipotesi di consegna anticipata dei lavori né tale eventualità si evince dalle previsioni del capitolato.

8) Violazione dell'art. 30 della legge n. 109/1994 – violazione del giusto procedimento – sviamento.

La cauzione provvisoria mira a tutelare la PA nel caso di mancanza di serietà dell'offerta presentata nell'ambito di una gara di appalto.

Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 30 della legge 109/94 in quanto la ricorrente ha diligentemente adottato tutti gli accorgimenti del caso per adempiere alle richieste della stazione appaltante e che, soltanto a causa di impedimenti non dovuti a negligenza, non è riuscita a soddisfare.

In conclusione, la società ***** chiede l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Varese chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1791/03, veniva accolta la domanda di sospensiva limitatamente al disposto incameramento della cauzione, come richiesto dalla parte ricorrente.

In prossimità della trattazione nel merito, le difese delle parti depositavano memorie con le quali insistevano nelle proprie richieste.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente e compresi dal n. 1 al n. 7 della parte in fatto possono essere trattati congiuntamente in quanto risultano logicamente collegati.

1.1. Ai fini del decidere, appare utile una ricostruzione della vicenda.

In seguito all'aggiudicazione in favore della ricorrente, la stazione appaltante, previa riunione in data 18 e 19 giugno 2003 con il legale rappresentante della società, procedeva in data 26 giugno, dopo aver deliberato l'immediata efficacia dell'appalto (come previsto dall'art. 13 del capitolato speciale di appalto), a convocare la società interessata per il 7 luglio 2003 per la consegna dei lavori dettando una serie di prescrizioni già previste nell'art. 7 del CSA.

All'incontro non si presentava alcun rappresentante della società aggiudicataria tanto che l'Amministrazione, in base all'art. 129 del D.P.R. 554/1999, invitava nuovamente la ricorrente a prendere in consegna i lavori per il successivo 9 luglio, che aveva lo stesso esito del precedente 7 luglio.

Successivamente, il legale rappresentante inviava un certificato medico dal quale si evinceva la sua indisponibilità a presenziare ai predetti incontri per motivi di salute.

In seguito, la stazione appaltante riconvocava l'aggiudicataria prima per il giorno 10 luglio e poi, anche in ragione degli impedimenti di carattere sanitario, per il 15 luglio 2003.

Alla data e ora prefissate, il Direttore dei Lavori non procedeva tuttavia alla consegna dei lavori avendo riscontrato che la ricorrente, come previsto dall'art. 7 del CSA e come richiesto già in occasione della prima lettera di convocazione, non aveva provveduto:

a porre in opera n. 4 cartelli stradali secondo la bozza consegnata dopo l'aggiudicazione;

a predisporre un cantiere attrezzato dotato di ufficio e telefax, presidiato 24 ore al giorno, nonché un'area recintata e mezzi d'opera per operazioni di pronto intervento;

a mettere a disposizione della Provincia di Varese un'area di cantiere recintata, all'interno della zona di esecuzione dei lavori, di almeno 500 mq. di cui un minimo di 200 mq. costituito da un capannone-edificio chiuso dotato di energia elettrica, acqua ed idonei servizi igienici.

A giustificazione di tali inadempienze, il responsabile della società aggiudicataria precisava che:

la posa in opera dei cartelli, già ordinati alla ditta Para Neon 2000 con contratto di installazione e manutenzione triennale, non era avvenuta in quanto la Provincia non aveva indicato il loro posizionamento;

per quanto riguarda il cantiere attrezzato a disposizione dei cantonieri provinciali si era rivolta alle più importanti agenzie immobiliari della zona che non avevano ancora individuato alcuna area in grado di soddisfare la richiesta;

con riferimento all'ufficio con telefono e fax, era stato indicato provvisoriamente l'indirizzo di un albergo presidiato 24 ore su 24.

In ragione dell'urgenza di procedere all'avvio dei lavori, la Provincia provvedeva a revocare l'aggiudicazione, ad incamerare la cauzione e ad affidare l'appalto alla seconda classificata.

1.2 Da tale ricostruzione, le determinazioni assunte dall'Ente intimato appaiono immuni dai dedotti profili di illegittimità.

L'oggetto dell'appalto era costituito dai lavori di manutenzione e sistemazione stradale delle SS.PP. per il triennio 2003 – 2006 ed era già chiaro, dalla lettura del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto, che essi erano ritenuti particolarmente urgenti in quanto la corretta ed immediata operatività avrebbe dovuto garantire la sicurezza della viabilità, sia nel periodo estivo che in quello invernale.

In questo senso, l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto precisava, senza alcun margine di dubbio, che "la Provincia potrà effettuare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione ed in pendenza di contratto...".

Tale previsione imponeva con chiarezza un onere di diligenza particolarmente elevato da parte dei concorrenti i quali avrebbero dovuto valutare, nel presentare l'offerta, l'eventualità di una consegna immediata e, quindi, porsi nelle condizioni di soddisfare le puntuali richieste contenute nel capitolato speciale d'appalto.

A questo riguardo, l'art. 7 del CSA contemplava in maniera pedissequa gli adempimenti a carico dell'aggiudicataria sia con riferimento alla posa in opera dei cartelloni stradali che all'individuazione di due distinte aree recintate ed attrezzate.

A nulla valgono quindi le giustificazioni rese dal legale rappresentante dell'aggiudicataria, anche con riferimento alla supposta non gravità dell'inadempimento, in quanto:

il cantiere attrezzato dotato di ufficio e telefax, presidiato 24 ore al giorno, doveva essere adibito anche a rifugio per i mezzi di pronto intervento e risulta chiaro che l'albergo messo a disposizione non poteva servire a questo scopo. I mezzi richiesti per gli interventi urgenti, altresì, erano stati noleggiati e ricoverati presso aziende con sede in Mantova e Paderno Dugnano, ovvero in luoghi distanti da quello oggetto dei lavori;

la messa a disposizione dei cantonieri provinciali di un'area di cantiere recintata risponde ad un'evidente necessità di celerità nella segnalazione degli interventi che non può essere ritenuto di scarso rilievo e comunque tale da non impedire l'avvio dei lavori oggetto dell'appalto, come affermato dalla ricorrente.

La Provincia di Varese, altresì, con riferimento alla convocazione dell'aggiudicataria, si è comportata correttamente nell'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 129 del DPR 554/99, riprese dall'art. 13 del CSA.

La Stazione appaltante, infatti, dopo la prima convocazione per la consegna dei lavori, disertata dal legale rappresentante della società (motivata successivamente dall'invio di un certificato medico), provvedeva a riconvocare per ben due volte l'aggiudicataria, l'ultima delle quali in data 15 luglio 2003 durante la quale il Direttore dei lavori riscontrava la predetta mancata ottemperanza alle previsioni del CSA.

È vero che l'art. 129 DPR n. 554/1999 prevede solo la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione rimettendo la valutazione circa l'opportunità di adottare tali misure alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Pur tuttavia, nel caso di specie, la determinazione della stazione appaltante di procedere alla revoca dell'aggiudicazione (atteso che il contratto non era ancora stato stipulato) e di incamerare la cauzione appare immune da profili di illegittimità se si considera, come sopra precisato, la manifesta necessità di procedere con urgenza all'avvio dei lavori al fine di garantire una viabilità sicura per la collettività.

1.3 La ricorrente lamenta poi la "sterile" applicazione degli artt. 129 e 130 del DPR 554/1999 e degli artt. 7 e 13 del CSA in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto prima procedere all'applicazione di penali atteso peraltro che il capitolato speciale non prevedeva termini perentori per ottemperare agli adempimenti richiesti.

Anche tali censure sono infondate per le medesime ragioni sopra riportate.

Sebbene corrisponda al vero che il CSA preveda la possibilità di applicare penali in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione appaltata, si deve tuttavia sottolineare, oltre alla circostanza che siamo in una fase ancora antecedente alla stipulazione del contratto, che la stazione appaltante, nell'esercizio della facoltà riconosciuta in primis dall'art. 129 del DPR 554/99 e poi dall'art. 13 del CSA, ha ritenuto che, data l'urgenza dei lavori, le inadempienze riscontrate non fossero in grado di garantire un corretto inizio del rapporto contrattuale e, di conseguenza, un'efficace prosecuzione durante il triennio.

Tale valutazione discrezionale operata dalla stazione appaltante che ha portato alla revoca dell'aggiudicazione appare quindi scevra dai dedotti profili di incongruità e sproporzionalità.

In questo senso, appare inconferente la circostanza che tale gradualità avrebbe dovuto essere adottata in considerazione della improvvisa consegna anticipata dei lavori, in quanto, come detto, tale eventualità era ben nota all'interessata fin dal momento della partecipazione alla gara.

1.4 La ricorrente censura, altresì, la mancata applicazione dei principi civilistici in materia di gravità dell'inadempimento e di buona fede e correttezza in ambito contrattuale.

Al riguardo, oltre ad osservare la nota difficoltà ad utilizzare i predetti principi in ambito pubblicistico, si deve considerare che, anche a voler far uso dei cennati criteri, per valutare la gravità dell'inadempimento non possono essere importate sic et simpliciter in questa sede costruzioni civilistiche basate, come noto, su interessi sì contrapposti ma comunque collocati su un piano di parità.

In ambito pubblicistico, come noto, l'interesse pubblico non può essere posto sullo stesso piano di quello privato e, pertanto, la gravità della condotta tenuta dalla società aggiudicataria deve essere valutato tenendo in debito conto il costante perseguimento degli interessi della collettività.

In questo quadro, trova adeguata spiegazione la valutazione discrezionale della stazione appaltante che, a fronte delle riscontrate mancanze, le ha ritenute di gravità tali da giustificare l'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione. E tale valutazione appare scevra da profili di irragionevolezza e illogicità.

1.5 L'aggiudicataria censura, altresì, la mancanza di un adeguato contraddittorio e il fatto di non essere stata posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni e di assicurare il corretto adempimento di quanto richiesto per la consegna dei lavori (motivo n. 1).

Anche in ragione di quanto dedotto in precedenza, la censura non corrisponde al vero se si considerano tutte le fasi che hanno portato all'adozione dei provvedimenti impugnati.

Infatti, oltre alle chiare indicazioni del bando di gara e del CSA, subito dopo l'aggiudicazione sono state indette due riunioni (18 e 19 giugno 2003) con il legale rappresentante della società nelle quali sono state fornite tutte le indicazioni utili per procedere alla consegna dei lavori.

A ciò si aggiunga che le lettere con le quali l'aggiudicataria veniva invitata alle operazioni di consegna ribadivano ulteriormente tutti gli adempimenti necessari per l'avvio dell'appalto.

Infine, all'incontro del 15 luglio 2003, veniva redatto un verbale nel quale il legale rappresentante della società ha avuto modo di fornire tutte le giustificazioni ritenute utili per una corretta valutazione della situazione.

2. Con il motivo n. 8), l'aggiudicataria deduce la violazione dell'art. 30 della legge 109/94 con riferimento al disposto incameramento della cauzione.

La censura non è fondata.

La cauzione provvisoria ha la finalità di garantire, come noto, la serietà dell'offerta e quindi, di sanzionare eventuali comportamenti scorretti del concorrente.

In ragione di quanto sopra riportato, il disposto incameramento della cauzione appare in linea con la ratio dell'art. 30 della legge 109/94.

Infatti, sin dal momento della partecipazione alla gara, erano note alla ricorrente tutte le condizioni dell'appalto, come specificate nel bando e nelle CSA.

L'art. 29 del CSA prevede, altresì, che l'imprenditore, per partecipare alla gara, deve presentare una dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, di aver attentamente valutato tutte le condizioni riguardanti l'appalto.

Il mancato adempimento delle previsioni contenute nell'art. 7 del CSA, sebbene in ipotesi di consegna anticipata dei lavori, fa pertanto dubitare della serietà dell'offerta presentata dalla ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La legittimità dell'azione amministrativa comporta conseguentemente la reiezione della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente.

4. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila) + IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2004, con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano - Presidente

Gianluca Bellucci - Referendario

Daniele Dongiovanni – Referendario rel. est.